



REGIONE

ABRUZZO

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali

*Via Catullo 17 – 65100 Pescara -
E-mail : rino.difelice@regione.abruzzo.it*



RAPPORTO INFORMATIVO

Relativo all'approvazione del "Progetto esecutivo delle attività di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria" dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per l'anno 2014. (Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 – art. 100)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE

Pescara, 28 maggio 2014

1. PREMESSA

La Regione Abruzzo con propria legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)*, ha disciplinato gli obiettivi, gli interventi e le procedure di attuazione delle attività finanziabili all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) .

La legge de quo stabilisce, fra l’altro, che:

- a) la Giunta regionale attua gli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 della stessa legge mediante l’adozione di “un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l’ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica”;
- b) l’ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno”;
- c) gli aiuti previsti in favore dell’ARA sono concessi soltanto dopo la trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (*State Aid Notifications Interactive website*), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito – *Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Il presente rapporto informativo è predisposto a seguito della presentazione, da parte dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo del “Progetto esecutivo di

Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) – anno 2014” e della richiesta di finanziamento pubblico dello stesso progetto.

Le azioni da perseguire sono state individuate in armonia con la legge regionale n. 64/2012 e coerentemente agli indirizzi contenuti in altri strumenti di programmazione riguardanti il settore agricolo, agroalimentare, della ricerca, della sperimentazione e, soprattutto, del piano di sviluppo rurale.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le procedure di attuazione delle attività di miglioramento genetico delle specie animali e delle attività connesse allo stesso hanno i seguenti riferimenti normativi che comprendono regolamenti comunitari, norme nazionali e linee programmatiche regionali.

2.1. ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013

La Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo, in quanto migliorano l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura, contribuendo alla sua redditività economica, con ripercussioni minime sulla concorrenza.

Sono dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica, ed in particolare delle seguenti iniziative:

- Istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- Servizi aziendali ausiliari di sostituzione dell'agricoltore;
- Servizi di consulenza purchè non connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria,, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;



- L'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;
- La diffusione e la divulgazione di conoscenze scientifiche, sui sistemi di qualità, sui prodotti e sui benefici nutrizionali di tali prodotti;
- Le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purchè le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi e devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

I servizi devono essere accessibili a tutti gli allevatori della zona interessata e l'appartenenza all'Associazione non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio.

**2.2. LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64, RECANTE:
 “DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
 DELLA REGIONE ABRUZZO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA
 DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLE
 DIRETTIVE 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE,
 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE,
 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE,
 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006.
 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2012),**

L'articolo 100 della legge de quo riconosce in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo aiuti per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.



L'assistenza in questione è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Le procedure di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 sono attuati sulla base di un programma operativo triennale adottato dalla Giunta regionale.

L'ARA, in linea con il contenuto del suddetto programma presenta la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale.

Infine, l'articolo 103 autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare, in favore dell'ARA, l'80% delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nel progetto esecutivo annuale e ritenute ammissibili dalla stessa Amministrazione.

2.3. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 814, "APPROVAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI TRIENNALI 2013/2015".

Il provvedimento in questione ha approvato le linee programmatiche per il triennio 2013/2015 ed ha disposto, fra le altre cose, che:

- a. la comunicazione all'ARA delle risorse finanziarie disponibili annualmente fosse a carico del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
- b. il finanziamento diretto alle attività di Assistenza specialistica non coprisse i costi rientranti nella normale attività di gestione aziendale;
- c. nelle more dell'esito positivo dell'iter di notifica alla Commissione dell'istituendo regime di aiuto può essere erogata su richiesta dell'ARA un'anticipazione del contributo pubblico pari all'80% del costo totale ammissibile, previa presentazione di una specifica polizza fideiussoria pari all'importo del contributo da anticipare.



Con la deliberazione de qua la Giunta regionale ha stabilito, inoltre, che, soddisfatte in via prioritaria le esigenze di attuazione delle attività di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli funzionali, si può procedere a porre in essere anche le attività di Assistenza specialistica.

3. CRONOLOGIA PROCEDURALE

- 3.1. Il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, sulla base delle risorse finanziarie assegnate allo stesso Servizio per l'anno 2014 in favore delle attività di cui agli artt. 98, 99 e 100 della legge regionale n. 64/2012, ha invitato, l'ARA, con nota RA 127241, del 12 maggio 2014, a presentare i progetti esecutivi annuali in linea con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale che per il SATA 2014 ammontano ad € 1.250.000,00;
- 3.2. L'ARA, con nota del 15 maggio 2014, acquisita al protocollo regionale in data 15 maggio 2014, protocollo n. RA 131980, ha presentato il progetto esecutivo delle attività da svolgere per l'anno 2014, unitamente alla richiesta di finanziamento dello stesso per un importo di € 1.250.000,00 e di erogazione dell'anticipazione del contributo pubblico;
- 3.3. Con determinazione dirigenziale n. DH27/98, del 5 maggio 2014 è stato istituito il regime di aiuto relativo alla fornitura da parte dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dei servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo;
- 3.4. Il regime de quo è stato validato e pubblicato a cura della Commissione europea con il numero SA.38765(2014/XA).

4. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto esecutivo anno 2014 del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.), è stato presentato dall'ARA per un importo di spesa di



€ 1.250.000,00 ed un contributo pubblico di pari importo (100 % di contribuzione pubblica).

4.1. (Misure) Le azioni proposte riguardano:

A) Servizi igiene e benessere animale

Attraverso la realizzazione di.

- 1) un servizio di consulenza agro-zootecnica
- 2) un servizio di consulenza veterinaria.

B) Servizio tracciabilità e qualità delle produzioni

1) Attivare azioni di sensibilizzazione ed informazione per favorire il miglioramento del livello di professionalità degli allevatori e favorire la diffusione e l'applicazione dei manuali di corretta prassi igienica per gli allevamenti;

2) Agli allevamenti interessati sarà assicurato l'attivazione di consulenze aziendali specialistiche per il controllo quali-quantitativo delle produzioni.

C) (Servizio di supporto alle filiere produttive zootecniche regionali)

- 1) Azioni di consulenza;
- 2) Azioni di sensibilizzazione e divulgazione.

4.2 (Personale utilizzato)

E' riconducibile alle seguenti tipologie:

- Tecnici consulenti di campagna;
- Tecnici di laboratorio;
- Personale d'ufficio (amministrativo, direttivo, informatico);

4.3 (Previsioni di spesa)

- Costi per consulenze (personale dipendente e personale esterno);
- Personale direttivo, amministrativo, informatico e di laboratorio;



- Attrezzature e materiale di consumo specifico e servizi pertinenti il progetto;
- Aggiornamento dei sistemi informativi;
- Oneri per la disponibilità dei locali
- Spese generali.

5. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In virtù dei richiamati indirizzi programmatici triennali e della pubblicazione a cura della Commissione europea del regime di aiuto individuato con il numero SA.38765(2014/XA), si può procedere all'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'ARA con le seguenti opportune e necessarie prescrizioni:

5.1. Le finalità, gli obiettivi e le tipologie prioritarie d'intervento del Servizio di Assistenza Specialistica sono quelle contenute nelle linee programmatiche regionali 2013/2015, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814, che nel presente documento s'intendono integralmente richiamate;

5.2. Sono da ritenere ammissibili a contribuzione pubblica le spese relative alle azioni ed alle attività esposte nel progetto esecutivo presentato dall'ARA che riguardano:

- L'istruzione generale e la formazione degli imprenditori agricoli;
- I servizi di consulenza aziendale, **con esclusione della consulenza fiscale ordinaria, della consulenza legale e le spese di pubblicità;**
- La divulgazione di conoscenze scientifiche e delle innovazioni di prodotto e di processo;
- La diffusione delle informazioni sui sistemi di qualità e sui sistemi di rintracciabilità e di certificazione dei prodotti e dei



processi, con esclusione dei costi fissi di laboratorio, dei costi per le analisi di laboratorio, delle attrezzature e materiale di consumo del laboratorio, dei costi di routine e delle normali spese di funzionamento e gestione dell'impresa;

- L'organizzazione e la partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere

5.3. Gli aiuti previsti dal Progetto esecutivo in questione, devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, indipendentemente dall'appartenenza o meno all'Associazione Regionale degli Allevatori, e devono, altresì, essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;

5.4. L'eventuale compartecipazione finanziaria da parte degli allevatori non dovrà riguardare le azioni e gli interventi finanziati nell'ambito del S.A.T.A. dal momento che il contributo pubblico copre il 100 % della spesa complessiva ammissibile;

5.5. La suddetta compartecipazione finanziaria è, invece, ammissibile per i costi dei servizi, erogati dall'ARA ai soci e non soci, non interessati dalla contribuzione pubblica nella misura del 100% del loro costo e/o non inclusi nel Progetto esecutivo anno 2014 del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA).

5.6. I Servizi erogati dall'ARA, ai fini della massima trasparenza nei confronti dell'allevatore e della Pubblica Amministrazione, dovranno essere resi noti sul sito web istituzionale della stessa Associazione, unitamente alle quote sociali ed a quelle di compartecipazione finanziaria degli allevatori (soci e non soci) per l'erogazione di servizi diversi da quelli previsti dal S.A.T.A.;

5.7. Il "Data Base" relativo all'insieme delle informazioni e dei dati riferibili agli allevamenti aderenti, nonché dei Servizi erogati e delle visite e consulenze effettuate dovrà essere fruibile dall'Amministrazione regionale, anche per l'attività di vigilanza e controllo. A tale scopo, il "Data Base" dovrà essere reso



noto sul sito Web dell'ARA e dovrà prevedere uno specifico accesso ai funzionari dell'amministrazione regionale;

5.8. Le spese generali sono ammesse nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile a rendiconto;

5.9. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere analitica, secondo la sezione dei Costi e la modulistica già prevista dal Sistema di finanziamento dei controlli funzionali ed in linea con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814;

5.10. Tuttavia, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato può richiedere ogni ulteriore documentazione utile all'attività d'istruttoria dei rendiconti, all'attività di controllo e di svolgimento delle attività, così come già disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 814/2013;

5.11. All'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo è fatto obbligo di contabilizzare le spese del presente progetto separatamente da quelle delle altre attività ;

5.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in considerazione degli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, nonché degli indirizzi programmatici triennali 2013/2015, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814, si propone l'approvazione del Progetto esecutivo anno 2014 - Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.), presentato dall'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo, per un importo di contributo totale di € 1.250.000,00, corrispondente al 100% della spesa ammissibile per l'anno 2013;

5.13. L'importo di contributo pubblico di € 1.250.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 102400 – U.P.B.07.02.009 – del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

5.14. In virtù dell'articolo 103 della richiamata legge regionale n. 64/2012, si propone, altresì, di concedere all'ARA un'anticipazione del contributo pubblico



di € 1.000.000,00, corrispondente all'80% dell'importo disponibile sul Capitolo di spesa 102400 – U.P.B.07.02.009 – del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

5.15. Alla stessa Associazione è fatto obbligo di certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all' Associazione di che trattasi, detto importo sarà soggetto a recupero maggiorato degli interessi legali a partire dalla data di accredito della stessa somma;

5.16. La documentazione minima da allegare al rendiconto finale delle spese è la seguente:

- a. Elenco analitico delle spese sostenute, secondo la sezione dei Costi e la modulistica già prevista dal Sistema di finanziamento dei controlli funzionali ed in linea con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 20 giugno 2011, n. 422, in formato cartaceo ed elettronico (sottoscritto dal Presidente e dal Direttore) da riscontrare e validare presso la sede dell'ARA a cura dell'Ufficio regionale competente per materia;
- b. Relazione tecnica ed economica finale a firma del Presidente e del Direttore;
- c. Elenco personale impiegato;
- d. Elenco delle aziende aderenti al SATA distinto per territorio provinciale, per specie allevata e per Servizio erogato, da fornire anche in formato elettronico;



- e. Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese o associazioni in conto esercizio anno.....;
- f. Copia della relazione del Collegio sindacale allegata all'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci;
- g. Dichiarazione del Collegio sindacale di regolarità del bilancio in corso e della contabilità relativa alle iniziative ammesse a contributo regionale;
- h. Attestazione del Presidente e del Direttore dell'effettiva destinazione del contributo regionale alle finalità per le quali il contributo stesso è stato concesso;
- i. Dichiarazione a firma del Presidente e del Direttore che tutti gli oneri retributivi e contributivi relativi al personale impiegato nel Progetto finanziato sono stati interamente liquidati

Pescara, 28 maggio 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE



RDF/rd